

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E DEL COMITATO ESECUTIVO

(attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220)

Ultima modifica apportata dal CNN il 27 ottobre 2022

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Nazionale del Notariato ed è attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220. I regolamenti in precedenza emanati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono abrogati.

SOMMARIO

TITOLO I

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

- Art.1 Riunioni/calendario/convocazioni
- Art.2 Luogo adunanze/audio video conferenza
- Art.3 Modalità di convocazione
- Art.4 Avviso di convocazione
- Art.5 Ordine del giorno
- Art.6 Presidenza dell'adunanza
- Art.7 Funzioni del presidente
- Art.8 Modalità/interventi/durata
- Art.9 Votazioni
- Art.10 Verbale

TITOLO II

COMITATO ESECUTIVO

- Art.11 Riunioni
- Art.12 Collegamento audio-video
- Art.13 Convocazione/votazioni
- Art.14 Competenza esclusiva del Consiglio Nazionale
- Art.15 Commissione Paritetica
- Art.16 Rinvio

TITOLO I CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Art.1 Riunioni/Calendario/Convocazioni

- **1.1.** Il Consiglio Nazionale del Notariato si riunisce almeno una volta al mese agosto escluso per uno o più giorni consecutivi.
- **1.2.** Il calendario delle adunanze viene fissato dal Consiglio stesso, con propria delibera, per periodi di norma quadrimestrali.

- **1.3.** La delibera di cui al comma precedente deve essere adottata, al più tardi, nel corso della penultima riunione di ogni quadrimestre.
- **1.4.** Il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente, anche in date diverse da quelle stabilite ai sensi del comma 2 di questo articolo, ogniqualvolta egli ne ravvisi l'opportunità e/o l'urgenza.
- **1.5.** Il Presidente dovrà, entro tre giorni, convocare il Consiglio ogniqualvolta gli pervenga richiesta scritta in tal senso da parte del Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti con l'indicazione delle materie da trattare e dei motivi di urgenza e se l'adunanza dovrà essere tenuta o meno in audio/videoconferenza.

Art.2 Luogo adunanze/audio-video conferenza

- **2.1.** Le adunanze del Consiglio Nazionale del Notariato si tengono normalmente in Roma presso la sua sede.
- **2.2.** Le adunanze potranno tenersi fuori dalla sede purché in Italia in occasione di congressi nazionali o di altre manifestazioni notarili ovvero quando ciò sia richiesto da particolari esigenze riconosciute dal Presidente.
- **2.3.** Nelle adunanze previste dai superiori commi 1 e 2 è possibile per uno o più dei Consiglieri o dei Revisori dei Conti effettivi intervenire all'adunanza stessa da altro luogo, audio/video collegato, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale, alle condizioni indicate ai punti 1, 2 e 3 del comma seguente.
- **2.4.** E' possibile eccezionalmente tenere le adunanze del Consiglio Nazionale con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente indipendentemente dal luogo ove si trovi il soggetto verbalizzante, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - **2.4.1.** che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei soggetti audio/video collegati, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - **2.4.2.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - **2.4.3.** che sia consentito ai soggetti audio/video collegati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - **2.4.4.** che non sia prevista votazione a scrutinio segreto, salva espressa dichiarazione di astensione dal voto dei Consiglieri collegati in videoconferenza.
- **2.5.** L'adunanza del Consiglio è comunque valida anche in mancanza di regolare convocazione quando vi partecipino tutti i consiglieri ed almeno un revisore dei conti, i revisori dei conti assenti siano stati informati degli argomenti da trattare, e nessun intervenuto si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art.3 Modalità di convocazione

- **3.1.** Le convocazioni del Consiglio sono fatte a mezzo posta certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere nazionale e di ciascun Revisore dei conti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- **3.2.** Nei casi di urgenza l'avviso sarà trasmesso a mezzo posta certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere nazionale e di ciascun Revisore dei conti almeno ventiquattr'ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.4 Avviso di convocazione

- **4.1.** L'avviso di convocazione, oltre a contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle adunanze per tutta la durata di ciascuna sessione, dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.
- **4.2.** Il Presidente, secondo suo prudente apprezzamento, potrà portare l'ordine del giorno a conoscenza del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni presso il Ministero della Giustizia, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, dei notai parlamentari, dei Presidenti dei Comitati Notarili Regionali ed Interregionali ed eventualmente di altre autorità od organizzazioni.

Art.5 Ordine del giorno

- **5.1.** Il Presidente formula l'ordine del giorno inserendovi in ogni caso gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta dal Comitato Esecutivo, da singoli Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- **5.2.** Il Presidente potrà sempre procedere ad integrazioni dell'ordine del giorno già inviato comunicandole ai destinatari nei termini e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
- **5.3.** La documentazione utile per una esauriente preventiva conoscenza delle materie da trattare, a cura del Segretario, dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti effettivi almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La presente norma non si applica nei casi di convocazioni urgenti.

Art.6 Presidenza dell'adunanza

- **6.1.** In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente l'adunanza sarà presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità nella carica o, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano nell'esercizio del notariato.
- **6.2.** In occasione della prima adunanza per l'insediamento e per l'elezione delle cariche, sino al momento della proclamazione dell'elezione del Presidente, l'adunanza stessa sarà presieduta dal Consigliere avente maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità, dal Consigliere più anziano per esercizio del notariato.

6.3. In caso di assenza od impedimento - anche temporanei – del Segretario, le sue funzioni sono demandate, da chi presiede l'adunanza, ad altro Consigliere.

Art.7 Funzioni del

Presidente

7.1. Il Presidente dell'adunanza:

- riconosce e dichiara la validità della stessa;
- controlla in qualunque momento, anche su richiesta di un solo Consigliere, la sussistenza del numero legale;
- al termine dei lavori dichiara chiusa la seduta o la sessione;
- dirige e controlla la redazione del verbale, che sottoscrive assieme al Segretario;
- concede la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, ovvero invita i Consiglieri stessi ed i Revisori dei Conti ad esprimere il loro parere;
- determina modalità, ordine e tempi degli interventi orali dei Consiglieri e di chiunque altro sia stato ammesso ad interloquire;
- dirige e regola i lavori secondo l'ordine del giorno, salvo spostamenti richiesti dai Consiglieri con mozione d'ordine approvata dal Consiglio;
- ammette la presenza di estranei al Consiglio solo quando ne ritenga utile l'audizione per una più esauriente illustrazione di proposte o per una migliore conoscenza degli argomenti da discutere anche successivamente;
- esercita in via esclusiva i poteri disciplinari e può allontanare chiunque dei presenti che con il suo comportamento disturbi o intralci il normale svolgimento dell'adunanza.

Art.8 Modalità/interventi/durata

- **8.1.** All'inizio di ogni sessione, prima di ogni mozione o di ogni altro argomento, a cura del Presidente o di uno o più componenti del Comitato Esecutivo all'uopo delegati, sarà fatto un breve resoconto:
 - 8.1.a) sulle materie trattate e le delibere adottate nel corso della o delle riunioni tenute dal Comitato Esecutivo dopo l'ultima adunanza del Consiglio; il resoconto sulle materie predette potrà non essere necessario qualora, in tempo utile per l'adunanza, siano stati recapitati ai Consiglieri i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo;
 - **8.1.b**) sulle attività svolte nello stesso periodo dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dai responsabili di settore;
 - **8.1.c**) sulle istanze pervenute dalla categoria e su notizie di particolare importanza e di generale interesse pervenute dai distretti, dai comitati o da altri soggetti od organizzazioni.

- **8.2.** La trattazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno sarà preceduta da una breve illustrazione da parte del Presidente o del responsabile di settore o del singolo proponente o di altro Consigliere all'uopo designato.
- **8.3.** Esaurita l'illustrazione, chi presiede l'adunanza inviterà i Consiglieri ad esprimere il loro parere e, se del caso, a formulare proposte.
- **8.4.** Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire su qualsiasi argomento in trattazione.
- **8.5.** La durata massima di ciascun intervento non potrà, di regola, superare il limite di cinque minuti. Chi presiede l'adunanza può comunque determinare il tempo degli interventi e togliere la parola a colui che si dilunghi palesemente oltre il necessario per una esauriente trattazione.
- **8.6.** Chi è intervenuto su un argomento può nuovamente avere la parola sullo stesso, e ciò per una sola volta, salvo che il Presidente non ritenga opportuno concedergliela ulteriormente, anche invitandolo a fornire chiarimenti.
- **8.7.** I Revisori dei Conti hanno diritto di intervenire su qualunque argomento che comporti un impegno di spesa a carico del Consiglio e in sede di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
- **8.8**. Qualora non sia presentato un ordine del giorno il Presidente formulerà, prima della votazione, il testo della deliberazione, che verrà seduta stante verbalizzato dal Segretario.

Art.9

Votazioni

- **9.1.** Le votazioni sono palesi.
- **9.2.** Si procederà a scrutinio segreto per le elezioni alle cariche in seno al Consiglio e quando si tratti di argomenti che riguardino personalmente i componenti del Consiglio o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- **9.3.** Qualora non sia possibile procedere per acclamazione e vi siano più candidature, potrà procedersi a scrutinio segreto per la nomina dei responsabili di settore, dei componenti di commissioni o di gruppi di studio e dei loro coordinatori.

Art.10 Verbale

- **10.1.** Il verbale delle adunanze è redatto dal Segretario e sottoposto di regola all'approvazione del Consiglio nella sessione immediatamente successiva, salva l'ipotesi di approvazione immediata, anche parziale, in caso di urgenza.
- **10.2.** Il verbale riporta il testo delle deliberazioni adottate, l'indicazione sommaria degli interventi e del risultato di ciascuna votazione.
- **10.3.** Ogni Consigliere ed ogni Revisore dei Conti possono far inserire nel verbale le conclusioni dei loro interventi, i criteri informatori delle loro proposte e le proprie dichiarazioni di voto.

10.4. Lo schema dei verbali sarà inviato a ciascun Consigliere e a ciascun Revisore effettivo prima della successiva adunanza del Consiglio.

TITOLO II COMITATO ESECUTIVO

Art.11 Riunioni

- **11.1.** Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola in concomitanza con le riunioni del Consiglio Nazionale. Deve comunque essere convocato entro cinque giorni ove ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
- **11.2.** Le riunioni del Comitato Esecutivo si tengono normalmente in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale del Notariato.
- **11.3.** Le riunioni potranno tenersi fuori dalla sede purché in Italia in occasione di congressi nazionali o di altre manifestazioni notarili ovvero quando ciò sia richiesto da particolari esigenze riconosciute dal Presidente.

Art.12 Collegamento audio-video

- **12.1.** Nelle riunioni previste dal precedente art. 11 è possibile per uno o più dei componenti o dei Revisori dei Conti intervenire alla riunione stessa da altro luogo, audio/video collegato, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale, alle condizioni indicate ai punti 1, 2 e 3 del comma seguente.
- **12.2.** È possibile eccezionalmente tenere le riunioni del Comitato Esecutivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente indipendentemente dal luogo ove si trovi il soggetto verbalizzante, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - **12.2.1.** che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei soggetti audio/video collegati, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - **12.2.2.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - **12.2.3.** che sia consentito ai soggetti audio/video collegati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- **12.3.** La riunione del Comitato è comunque valida anche in mancanza di regolare convocazione quando vi partecipino tutti i componenti ed almeno un revisore dei conti, i revisori dei conti assenti siano stati informati degli argomenti da trattare, e nessun intervenuto si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art.13 Convocazione/votazioni

- **13.1.** Il Comitato è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun componente e di ciascun Revisore dei conti almeno sette giorni prima della riunione ed in caso di urgenza almeno ventiquattr'ore prima. In tutti i casi in cui il Comitato non possa esercitare i poteri di cui all'art. 17, lettera c), della legge n. 220/1991, questi sono esercitati dal Presidente ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 577/1949, il quale ne riferisce in Consiglio nella successiva riunione ai fini della ratifica. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri.
- **13.2.** Le occorrenti votazioni sono sempre palesi, ed in caso di parità di voti è preponderante il voto di chi presiede la riunione. Fermo restando quanto disposto al comma 1 dell'art. 8 il verbale di ciascuna riunione redatto a cura del segretario va comunicato a tutti i componenti del Consiglio Nazionale del Notariato nella prima sessione successiva.

Art.14 Competenza esclusiva del Consiglio Nazionale

- **14.1.** Ai fini del disposto dell'art. 17 lettera c) della legge 220/1991 sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio Nazionale del Notariato e quindi non delegabili al Comitato Esecutivo le deliberazioni riguardanti:
- l'applicazione dell'art. 20 della legge 220/1991;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
- 14.2. In applicazione di quanto previsto all'art. 17, comma 2, lettera d), della legge 220/1991, il Consiglio Nazionale del Notariato delega al Comitato Esecutivo l'istituzione di un nucleo stabile di Esperti del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza ai processi decisionali e agli studi, garantendo supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati nell'interesse del notariato. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità in materia giuridica, economica, tecnica, informatica e nei settori dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, dell'analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa e di ogni altro settore di interesse del Consiglio. Essi possono essere contrattualizzati per periodi non superiori a 36 mesi.

Art.15 Commissione Paritetica

15.1. Il Consiglio Nazionale del Notariato promuove una commissione paritetica Consiglio-Cassa, composta da pari componenti appartenenti al Consiglio Nazionale del Notariato e alla Cassa Nazionale del Notariato, designati dai rispettivi organi, nonché dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal Presidente della Cassa o loro delegati. La commissione è incaricata dello studio e della elaborazione di argomenti di comune

interesse, formula proposte, rilascia pareri e risponde a quesiti su tutti gli argomenti che le sono demandati.

Art.16 Rinvio

16.1. Per tutto quanto altro, il funzionamento del Comitato è regolato dalle medesime norme relative al C.N.N. in quanto applicabili.